

O.D.G.

Oggetto Modifica art. 13 e dell' art. 8 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nel territorio della II Municipalità

si pone all'attenzione l'art 13 e l'art 8 inerente alle categorie privilegiate e della revoca delle concessioni del regolamento per la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nel territorio della II Municipalità, il quale recita :

Art. 13
Categorie privilegiate

Ferme restando le tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale nonché la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in essa indicata, ivi compreso i rimborsi forfettari di cui deliberazione di G.C. n. 161/98, possono essere applicate tariffe agevolate, anche a costo zero, in favore di quelle associazioni senza scopo di lucro insistenti sul territorio, la cui maggioranza degli iscritti è composta da soggetti diversamente abili. L'utilizzo degli impianti a rilevanza municipale potrà essere accordato, a titolo gratuito, alle Scuole dell'obbligo e superiori, qualora siano sprovviste di palestra o impossibilitate a disporne, sempre che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani, nonché agli atleti di cui al penultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento, che svolgono attività agonistica nelle varie discipline ed i cui nominativi saranno indicati dalle Federazioni con l'approvazione del CONI.

si propone di modificare nella seguente formula:

Categorie privilegiate

Ferme restando le tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale nonché la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in essa indicata, ivi compreso i rimborsi forfettari di cui deliberazione di G.C. n. 161/98, possono essere applicate tariffe agevolate, anche a costo zero, in favore di quelle associazioni senza scopo di lucro e di volontariato insistenti sul territorio, la cui maggioranza degli iscritti è composta da soggetti diversamente abili e di quelle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziali, culturali e sportive, per cui gli iscritti non paghino la retta per l'attività sportiva. In qualsiasi caso l'aggiudicatario dello spazio è tenuto a presentare la documentazione relativa alla copertura assicurativa e nel caso delle Onlus, presentare copia del verbale dell'assemblea dei soci, nel quale è stabilita la quota associativa attuale. L'utilizzo degli impianti a rilevanza municipale potrà essere accordato, a titolo gratuito, alle Scuole dell'obbligo e superiori, qualora siano sprovviste di palestra o impossibilitate a disporne, sempre che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani,

nonchè agli atleti di cui al penultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento, che svolgono attività agonistica nelle varie discipline ed i cui nominativi saranno indicati dalle Federazioni con l'approvazione del CONI.

Art. 8 Revoca Concessione

Il mancato invio al Servizio Attività Culturali sportive e del tempo libero della II Municipalità dei documenti di cui all'art. 7 entro il 15 settembre dell'anno relativo all'inizio dell'attività, comporterà la revoca della concessione dell'impianto sportivo nonchè di tutti gli altri spazi. La revoca della concessione sarà inoltre attivata a seguito di verifica della insussistenza anche di uno dei requisiti dichiarati e/o certificati a corredo delle istanze di cui all'art. 6. La concessione sarà revocata, a seguito di diffida, ancora prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione nei casi in cui si verifichi: morosità nel pagamento degli oneri di concessione o mancata utilizzazione dell'impianto per almeno tre turni orari nel corso del mese; danni intenzionali alle strutture o danni derivanti da gravi negligenze del concessionario. mancato avvio delle attività addestrative in assenza di valida e giustificabile motivazione.

Potrà inoltre essere revocata per indisponibilità degli impianti o degli accessori per causa di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica dell'impianto. In caso di revoca per i motivi di cui ai commi precedenti, il cui atto relativo va sottoscritto dal Dirigente del Servizio e vistato dal Direttore della Municipalità, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario.

La Municipalità, per contro, si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ogni qualvolta la revoca sia dovuta a causa imputabile al concessionario o comunque a sua colpa.

La concessione si intende revocata anticipatamente anche per una sola delle seguenti cause:

- cattivo o difforme uso della concessione e/o utilizzo improprio delle strutture;
- inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente comma il Presidente della Municipalità, ricevute le segnalazioni delle eventuali inadempienze, di concerto con i Presidenti delle Commissioni competenti, provvede ad accertarle, e in caso di riscontro positivo diffida gli autori affinché le rimuovano entro i tre giorni successivi alla comunicazione. Decorsi i termini senza gli opportuni interventi riparatori, il Presidente provvede a richiedere al Servizio competente l'avvio delle procedure per la revoca del rapporto di concessione. Nessun indennizzo di sorta spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per motivi sopra esposti. Indipendentemente da quanto disposto nei commi precedenti, la Municipalità si riserva l'ulteriore facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo il Concessionario.

si propone la modifica dello stesso nella seguente forma:

Art. 8 Revoca Concessione

Il mancato invio al Servizio Attività Culturali sportive e del tempo libero della II Municipalità dei documenti di cui all'art. 7 entro il 15 settembre dell'anno relativo all'inizio dell'attività, comporterà la revoca della concessione dell'impianto sportivo nonchè di tutti gli altri spazi. La revoca della concessione sarà inoltre attivata a seguito di verifica della insussistenza anche di uno dei requisiti dichiarati e/o certificati a corredo delle istanze di cui all'art. 6. La concessione sarà revocata, a seguito di diffida,

ancora prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione nei casi in cui si verifichi:

- morosità nel pagamento degli oneri di concessione o mancata utilizzazione dell'impianto per almeno tre turni orari nel corso del mese;
- danni intenzionali alle strutture o danni derivanti da gravi negligenze del concessionario;
- mancato avvio delle attività addestrative in assenza di valida e giustificabile motivazione.;
- **Le associazioni senza scopo di lucro e di volontariato che svolgono attività socio-assistenziali, culturali e sportive, che indebitamente chiedono il pagamento della retta per lo svolgimento delle attività sportive, come si evince all'art. 13.**

Potrà inoltre essere revocata per indisponibilità degli impianti o degli accessori per causa diforza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica dell'impianto. In caso di revoca per i motivi di cui ai commi precedenti, il cui atto relativo va sottoscritto dal Dirigente del Servizio e vistato dal Direttore della Municipalità, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario.

La Municipalità, per contro, si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ogni qualvolta la revoca sia dovuta a causa imputabile al concessionario o comunque a sua colpa.

La concessione si intende revocata anticipatamente anche per una sola delle seguenti cause:

- cattivo o difforme uso della concessione e/o utilizzo improprio delle strutture;
- inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente comma il Presidente della Municipalità, ricevute le segnalazioni delle eventuali inadempienze, di concerto con i Presidenti delle Commissioni competenti, provvede ad accertarle, e in caso di riscontro positivo diffida gli autori affinché le rimuovano entro i tre giorni successivi alla comunicazione. Decorso i termini senza gli opportuni interventi riparatori, il Presidente provvede a richiedere al Servizio competente l'avvio delle procedure per la revoca del rapporto di concessione. Nessun indennizzo di sorta spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per motivi sopra esposti. Indipendentemente da quanto disposto nei commi precedenti, la Municipalità si riserva l'ulteriore facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo il Concessionario.

Approvato all'unanimità

